

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della dodicesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo pari al 10 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta "ordinaria" relativa alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori "specialisti in titoli di Stato", individuati ai sensi dell'articolo 23 del decreto ministeriale n. 216 del 2009, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta dell'undicesima tranche.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 10 e 11 del citato decreto del 24 aprile 2009, in quanto applicabili.

Gli "specialisti" potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 31 ottobre 2011.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno "specialista" nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste "ordinarie" dei BTP decennali ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare; nelle predette aste verrà compresa quella di cui all'articolo 1 del presente decreto e verranno escluse quelle relative ad eventuali operazioni di concambio, nonché quella relativa ai BTP 1° settembre 2011/1° marzo 2022 emessi contestualmente. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno "specialista" il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° novembre 2011, al prezzo di aggiudicazione e concorresponsione di dietimi d'interesse lordi per 61 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione "EXPRESS II" con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° novembre 2011.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1), articolo 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità di voto parlamentare 2.1.3), articolo 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2012 al 2019, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2019, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) e 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'articolo 5 del citato decreto del 24 aprile 2009, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i "pagamenti da regolare" e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno finanziario 2011.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 2011

p. il direttore generale del Tesoro : CANNATA

11A14396

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 4 agosto 2011.

Modifica della denominazione del Centro di riferimento nazionale per la zootecnia biologica.

IL MINISTRO

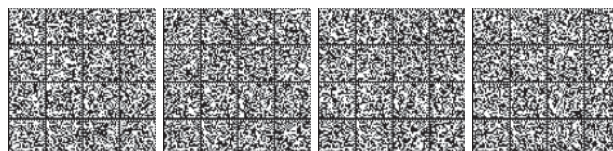
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante: «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante: «Riforma dell'organizzazione del governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, recante: «Riordinamento degli Istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421» e, in particolare, l'art. 2, comma 3, lettera l);

Vista la legge 23 giugno 1970, n. 503, concernente l'ordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni;



Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero della salute, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129 e successive modificazioni;

Visto il regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 16 febbraio 1994, n. 190, recante norme per il riordino degli Istituti zooprofilattici sperimentali, in attuazione dell'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270;

Visto il decreto ministeriale del 1° aprile 2010, recante delega delle attribuzioni del Ministro della salute per taluni atti di competenza dell'amministrazione al Sottosegretario di Stato On.le Francesca Martini;

Visto il decreto del Ministro della sanità 4 ottobre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 300 del 23 dicembre 1999, recante: «Centri di riferimento nazionale del settore veterinario», con cui è stato tra l'altro Istituito il centro di riferimento nazionale per le malattie degli equini;

Visto il decreto del Ministro della salute 8 maggio 2002, concernente: «Istituzione di nuovi centri di riferimento nazionali nel settore veterinario», con il quale è stato tra l'altro istituito il centro di riferimento nazionale per la zootecnia biologica;

Vista la proposta inoltrata con nota prot. 9163 del 21 ottobre 2010 dall'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna, relativa alla modifica della denominazione del «Centro di riferimento nazionale per la zootecnia biologica» in «Centro di riferimento nazionale per le produzioni biologiche»;

Considerato che la denominazione di «Centro di riferimento nazionale per le produzioni biologiche» appare conforme alle effettive funzioni svolte dal centro sull'intera filiera produttiva delle produzioni biologiche;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla modifica della denominazione del Centro di riferimento nazionale per la zootecnia biologica,

Decreta:

Art. 1.

1. La denominazione di «Centro di riferimento nazionale per la zootecnia biologica», di cui in premessa, è sostituita dalla seguente: «Centro di riferimento nazionale per le produzioni biologiche».

Il presente decreto è trasmesso al competente organo di controllo e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2011

Per Il Ministro
Il Sottosegretario di Stato
MARTINI

Registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 2011

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali registro n. 12, foglio n. 128.

11A13902

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 18 ottobre 2011.

Sostituzione di un componente della commissione provinciale di conciliazione di Firenze.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI FIRENZE

Visto l'art. 410 del c.p.c. e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto Direttoriale n. 19 del 23/12/2010 di costituzione della Commissione;

Vista la nota prot. n. 1081.2011 - LB/bp del 12/10/2011, pervenuta a questo Ufficio in data 13/10/2011, con la quale la Confesercenti di Firenze ha comunicato di voler sostituire il proprio componente Paolo Tanini con la Sig.ra Stefania Bocchetta;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione del Sig. Paolo Tanini

Decreta:

Art. 1.

La Sig.ra Stefania Bocchetta, nata a Castiglion del Lago (PG) il 10/5/1962, è nominata membro effettivo in seno alla Commissione Provinciale di Conciliazione per le controversie individuali di lavoro nel settore privato e pubblico.

Art. 2.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della Giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti - per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 18 ottobre 2011

Il direttore provinciale: Izzo

11A14146

